

Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del regolamento n. 554/1999, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. Il successivo comma 3 prevede che "se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo". La norma regolamentare, attraverso il riferimento allo "scioglimento dall'impegno", lascia intendere che dall'atto di aggiudicazione scaturisca, in capo all'aggiudicatario, un nuovo obbligo di stipulare il contratto, per una durata di trenta o sessanta giorni, indipendentemente dal superamento del limite temporale relativo all'irrevocabilità dell'offerta. Quindi, l'aggiudicazione determinerebbe una sorta di novazione del precedente impegno, gravante sul concorrente, diretto a tenere ferma la propria offerta. Seguendo questa prospettiva, l'eventuale ritardo con cui l'amministrazione abbia proceduto alla aggiudicazione, concludendo definitivamente la fase di gara, non impedisce di affermare la sussistenza dell'obbligo di stipulazione del contratto in capo al soggetto aggiudicatario. In caso di ritardo nella procedura, questi avrebbe sempre la facoltà di recedere liberamente dalla gara, ma soltanto nell'epoca precedente l'aggiudicazione del contratto. Intervenuta l'aggiudicazione, invece, ancorché in ritardo, si rinnova, per il termine di trenta o di sessanta giorni, il vincolo (irrevocabile) alla stipulazione del contratto. Questa lettura risulta più congeniale alla formula letterale della previsione normativa.